

IL DL N. 169 DEL 2022: “NATO, SSN CALABRIA, AIFA”

*Il decreto-legge 8 novembre 2022 n. 169 è stato emanato per assicurare disposizioni urgenti di proroga della **partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO**, delle misure per il **servizio sanitario della Regione Calabria**, nonché la proroga di organismi operanti presso l'**Agenzia italiana per il farmaco (AIFA)**.*

*Il **provvedimento**, perpetuando purtroppo una patologia normativa che si trascina da troppo tempo, originariamente composto da 4 articoli per un totale di 8 commi, si è quasi **raddoppiato, a seguito dell'esame del Senato**, ed ora consta di 7 articoli, per un totale di 24 commi. Le **modifiche introdotte** su un decreto sostanzialmente di proroghe hanno finito per dare al provvedimento **un profilo di estrema eterogeneità**.*

*Un primo emendamento al disegno di legge di conversione, inserito al Senato, prevede il **differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari**. Si amplia, con un'altra modifica, il novero dei servizi, relativi alla partecipazione a missioni internazionali, per i cui contratti di fornitura il **Ministero della difesa è autorizzato ad avviare fin dall'anno precedente le procedure di affidamento**. Viene introdotta una disciplina concernente l'**acquisizione di materiali e servizi e la realizzazione di lavori e opere del Ministero della difesa**, nel rispetto delle disposizioni in materia di contratti pubblici. Con un articolo aggiuntivo si dispone in materia di cessazione dal servizio per i **maestri direttori delle bande della Polizia di Stato e della Guardia di finanza**. Sempre con un emendamento inserito dal Senato viene estesa l'applicabilità della norma, prevista nel “decreto sblocca cantieri” del 2019, ai casi in cui, divenga necessario provvedere alla sostituzione di tali Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari. Infine, altre modifiche hanno riguardato le **misure a sostegno del Servizio sanitario della Regione Calabria**.*

*Per quanto riguarda il “**decreto Calabria**” sono state apportate “modifiche – [ha osservato Nicola Stumpo \(PD-IDP\)](#) – anche di miglioramento rispetto al decreto in vigore, che sarebbe andato in scadenza a breve”. Altri temi, sui quali **il PD-IDIP ha presentato emendamenti correttivi**, convincono di meno, “per esempio con riferimento ai tempi: sei mesi di proroga del commissariamento, due mesi per la decadenza dei commissari; resterebbero da nominare quindi per i quattro mesi successivi nuovi commissari”.*

*Ma le **censure più severe** da parte del **PD-IDP** sono arrivate **sulla parte riguardante l'AIFA, una delle più importanti agenzie pubbliche nazionali**. È stata fatta **riforma sostanziale della governance del farmaco con due emendamenti parlamentari** a un decreto proroghe, **senza un'istruttoria approfondita e adeguata**, senza che il Parlamento abbia potuto discuterne, sentire le indicazioni e le ragioni che hanno spinto il Governo a dare parere favorevole a questi due emendamenti e **senza aver coinvolto nella riflessione, come era necessario le Regioni**.*

In conclusione, come sottolineato da [Piero Fassino, intervenuto in Aula a nome dei deputati del PD-IDP](#), **“noi non abbiamo ragione di opposizione agli articoli del decreto che riguardano la materia della difesa e, se il decreto fosse stato presentato soltanto con articoli attinenti a questa materia, non avremmo avuto difficoltà a votare a favore. Ma il decreto, come è stato spiegato contiene materie attinenti al sistema sanitario calabrese e all’Aifa, che noi non condividiamo, in particolare gli aspetti relativi alla riforma dell’Aifa”**. Per queste ragioni ha annunciato il **voto di astensione del PD-IDP** al disegno di legge di conversione del decreto.

In particolare, [Marco Furfaro \(PD-IDP\)](#), ha ricordato che “durante la pandemia, l’Agenzia ha svolto una funzione complicata, perché, da un lato, c’era la mancanza di terapie, che richiedeva anche di accelerare al massimo la sperimentazione su nuovi farmaci e vaccini, e alcuni paletti sono dovuti cadere, ma, dall’altro lato, l’AIFA ha vigilato affinché non si ricorresse a farmaci inefficaci o insicuri, approfittando dell’emergenza.

Per queste ragioni ha annunciato il **voto di astensione del PD-IDP** al disegno di legge di conversione del decreto.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l’AIFA. Differimento dei termini per l’esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari” (approvato dal Senato) [AC 664](#) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alle Commissioni riunite IV Difesa e XII Affari sociali.

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI DIFESA

Con una disposizione, introdotta nel corso dell’esame al Senato, al **disegno di legge di conversione**, viene **differito** di ulteriori 12 mesi il **termine**, arrivando così a 18 mesi complessivi, **per l’esercizio, da parte del Governo, di alcune deleghe** contenute nella [legge 28 aprile 2022, n. 46](#), in materia di **associazioni professionali a carattere sindacale tra militari** (articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione).

Nel merito il decreto-legge dispone (art.1) la prosecuzione, **fino al 31 dicembre 2022**, della **partecipazione** di personale militare **alle iniziative della NATO** per l’impiego della forza ad elevata prontezza, denominata *Very High Readiness Joint Task Force* (VJTF), già prorogata, fino al 30 settembre 2022, dal decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 ([v. dossier n. 139 - Deputati PD](#), della scorsa legislatura).

Un’altra disposizione, anche questa introdotta al Senato, **amplia l’ambito dei servizi, relativi alla partecipazione a missioni internazionali**, per i cui **contratti di fornitura** il Ministero della difesa è **autorizzato ad avviare** le **procedure di affidamento** già nell’anno precedente a quello in cui si darà vita alla missione

Viene integrato il Codice dell'ordinamento militare al fine di **autorizzare il Ministero della difesa**, nell'ambito delle iniziative aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, ad **acquistare materiali non d'armamento** e a **realizzare lavori ed opere ai fini della successiva cessione a titolo gratuito**.

Altre due disposizioni, introdotte anche queste al Senato, riguardano i **maestri direttori delle bande della Polizia di Stato e della Guardia di finanza**. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può disporre, di anno in anno, il **trattenimento in servizio del maestro direttore della banda della Polizia di Stato fino a 65 anni**, mentre la normativa vigente stabilisce la cessazione dal servizio a 60 anni (art. 1-*quater*, co. 1 e 2). Le modifiche al Codice dell'ordinamento militare prevedono che il **maestro direttore della banda della Guardia di finanza** cessi dal servizio permanente quando compie **61 anni di età** se ricopre il grado di colonnello, **60 anni** se ricopre un grado inferiore; il **maestro vicedirettore** della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento dei 60 anni. È tuttavia previsto anche che il Comandante generale possa disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore della banda che ha raggiunto i suddetti limiti di età, fino al compimento.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Si estende di 6 mesi – per un totale di 30 mesi invece dei 24 originariamente previsti, in scadenza l'11 novembre 2022 – il periodo massimo disposto a normativa vigente per l'applicabilità delle **misure a sostegno del Servizio sanitario della Regione Calabria**, introdotte dal decreto-legge n. 150 del 2020 ([v. dossier n. 72 – Deputati PD](#), della scorsa legislatura)

Dalla proroga sono escluse alcune disposizioni già oggetto di modifica da parte di successivi interventi a sostegno del sistema sanitario regionale, relative al compenso aggiuntivo in favore dei Commissari degli enti del Servizio sanitario regionale, al potere del Commissario *ad acta* di avvalersi del Corpo della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate e, infine, alla previsione di contributo di solidarietà e finanziamento del sistema di programmazione e controllo del SSR Calabria.

Si dispone che i **Commissari straordinari decadano**, ove non confermati, **entro 60 giorni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli **oneri** derivanti dalla proroga in esame, si provvede **utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'AGENAS**.

In seguito alle modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato: si fa espressamente salva la **facoltà** del Commissario *ad acta* di **nominare**, in ogni caso, i **direttori generali** degli enti del servizio sanitario regionale; si consente al Commissario *ad acta* – nell'esercizio delle proprie funzioni e per il periodo di durata della proroga – di **avvalersi della collaborazione dell'Agenzia delle entrate**; si specifica che il Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari della Regione Calabria, presso cui, in base alla normativa vigente, può operare un determinato contingente di personale non dirigenziale assunto dall'AGENAS, è **un'articolazione della “Azienda per il Governo del servizio sanitario della Regione Calabria - Azienda zero”**; si stabilisce che le possibilità di **reclutamento e di conferimento di incarichi a termine** da parte della Regione Calabria sono **finalizzate** anche all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e ad assicurare il

rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione Calabria.

In forza di una modifica approvata nel corso dell'esame al Senato, viene stabilito che, in ottemperanza alla [sentenza della Corte Costituzionale n. 228 dell'11 novembre 2022](#), al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di assicurare il rispetto della direttiva europea dei tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria, **non possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive** nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria. Tali disposizioni si applicano **fino al 31 dicembre 2023** e **non sono riferite ai crediti risarcitori da fatto illecito e retributivi da lavoro**.

Il Senato, infine, ha **esteso l'applicabilità della norma**, prevista nel decreto-legge n. 32 del 2019 (il "decreto sblocca cantieri") che disciplina le modalità di nomina, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, di **uno o più Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari**, ai casi in cui, per sopravvenute ragioni soggettive e oggettive, divenga **necessario provvedere alla sostituzione di tali Commissari**.

AIFA

Il decreto-legge infine dispone una (terza) **proroga al 28 febbraio 2023** – rispetto al termine di scadenza del 15 ottobre scorso – della permanenza in carica dei **componenti delle commissioni consultive presso l'AIFA** – la Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR) – operanti dalla scadenza **in regime di prorogatio**.

Nel corso dell'esame al Senato è stata però introdotta una vera e propria riforma della *governance* dell'AIFA.

Anzitutto, si è disposta la **soppressione delle Commissioni consultive** appena citate e l'attribuzione delle funzioni ad esse spettanti, a partire dal 1° marzo 2023, a una nuova commissione unica, denominata **Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE)**, costituita da 10 componenti nominati nel rispetto dei criteri e secondo le modalità da individuarsi con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Il Senato ha altresì previsto che, con lo stesso decreto ministeriale, siano disciplinate anche le modalità di **nomina e le funzioni del presidente dell'AIFA**, che diventa rappresentante legale dell'Agenzia, assumendo il ruolo attualmente attribuito al direttore generale, nonché le modalità di nomina e le funzioni del **direttore amministrativo** e del **direttore tecnico-scientifico**. Con decorrenza dalla data di efficacia del provvedimento di nomina del primo presidente dell'AIFA è, quindi, prevista la **soppressione della figura del direttore generale**. Il **consiglio di amministrazione dell'AIFA** resta formato da cinque componenti: il presidente, due componenti designati dal Ministro della salute e due indicati dalla Conferenza Stato-Regioni.

Iter

Prima lettura Senato

[AS 299](#)

Prima lettura Camera

[AC 664](#)

[Legge 16 dicembre 2022, n. 196](#)

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari"

[Testo del D-L 8 novembre 2022, n. 169, con aggiornamenti](#)

Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare			
Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
AIV-RE	0 (0%)	0 (0%)	13 (100%)
AVS	0 (0%)	11 (100%)	0 (0%)
FDI	84 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FI-PPE	27 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEGA	41 (10%)	0 (0%)	0 (0%)
M5S	0 (0%)	42 (100%)	0 (0%)
MISTO	1 (16,7%)	1 (16,7%)	4 (66,7%)
NM-M	7 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
PD-IDP	0 (0%)	0 (100%)	59(0%)